



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 32/2018

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monopoli:

- TENUTO CONTO** che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Monopoli esistono talune barriere frangiflutti poste a difesa della costa e/o dell'abitato costiero;
- CONSIDERATA** la necessità, per fini di pubblica incolumità, di interdire alla balneazione, al transito e ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare, i tratti di mare antistanti il litorale dei Comuni di Monopoli e Polignano a Mare interessati dalla presenza delle sopracitate opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari n. 47/2018 in data 26.04.2018 recante la Disciplina della navigazione in prossimità della costa e Zone di mare interdette alla navigazione;
- VISTA** l'ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2018 in data 30.04.2018;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

O R D I N A

ARTICOLO 1

Sulle barriere frangiflutti di difesa della costa e/o degli abitati antistanti il litorale dei Comuni di Monopoli e Polignano a Mare, siano esse parallele o perpendicolari alla linea di costa, è vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi e comunque esercitare qualsiasi attività attinente i pubblici usi del mare.

ARTICOLO 2

Le zone di mare antistanti il litorale dei Comuni di Monopoli e Polignano a Mare interessate dalla presenza di opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero, per un'ampiezza di mt. 5 da esse, sono interdette alla balneazione, al transito, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla pesca comunque esercitata e ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare.

ARTICOLO 3

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione ed a ovvero laddove applicabili, dall'art. 53, comma 3, del D.L.gs. n. 171 del 18.07.2005 e succ.mod. e successive modificazioni e integrazioni ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze

Monopoli, 16 agosto 2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Matteo ORSOLINI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993